

Bruxelles, 9 settembre 2025
(OR. en)

12661/25

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0259 (NLE)**

**FORETS 66
DEVGEN 141
RELEX 1140
PROBA 30
ENV 820
AGRI 408
SUSTDEV 66**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	9 settembre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2025) 467 final
----------------	---------------------

Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla risoluzione dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea
----------	---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 467 final.

All.: COM(2025) 467 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 9.9.2025
COM(2025) 467 final

2025/0259 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla risoluzione dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la
Repubblica di Liberia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla
governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati
nell'Unione europea**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Il piano d'azione dell'UE per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT)¹⁾, adottato nel 2003, mira a sostenere l'azione globale per affrontare il problema del disboscamento illegale e del relativo commercio di legname. Un suo aspetto fondamentale è stata la conclusione di accordi volontari di partenariato (AVP) tra l'Unione europea (UE) e i paesi produttori di legname al fine di istituire un quadro giuridico che garantisca che tutto il legname esportato nell'UE sia prodotto o acquisito legalmente. Il fulcro dell'AVP è il sistema di licenze FLEGT, che comprende un meccanismo per verificare, garantire e certificare la legalità del legname.

L'AVP concluso tra l'UE e la Repubblica di Liberia è stato firmato il 27 luglio 2011 ed è entrato in vigore il 1° dicembre 2013. Le parti hanno convenuto di istituire e mettere a regime un sistema di licenze per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (sistema di licenze FLEGT) nel quadro di un calendario di attuazione che costituisce parte integrante dell'AVP (allegato VII). Tale calendario prevedeva una fase preparatoria di tre anni prima dell'inizio della fase operativa. Pertanto, il sistema di licenze FLEGT per le esportazioni verso l'UE e verso altri mercati avrebbe dovuto essere operativo entro il 2014 dopo l'istituzione del sistema di verifica della legalità, mentre il mercato interno e il settore informale avrebbero dovuto essere integrati nel sistema di verifica della legalità entro il 2015.

Dalla sua entrata in vigore, il comitato congiunto di attuazione (CCA) ha monitorato i progressi compiuti nell'attuazione dell'accordo. Numerose *Aide Memoires* firmate dalle parti a conclusione delle riunioni del CCA contenevano modifiche della data prevista per l'inizio della fase operativa del sistema delle licenze FLEGT. L'*Aide Memoire* della seconda riunione del CCA (10-12 giugno 2015) comprendeva aggiornamenti dell'allegato VII dell'AVP e prevedeva l'avvio del sistema di licenze FLEGT per il 2017. Nel corso della quarta riunione del CCA, le parti, pur riconoscendo che erano stati compiuti progressi, hanno ammesso che i lavori in molti settori non erano ancora stati avviati. Nel corso della quinta riunione del CCA, le parti hanno constatato che il ritmo di attuazione dell'AVP era più lento del previsto e hanno indicato il 2020 come termine per l'entrata a regime del sistema di licenze FLEGT. Nel corso della più recente - l'undicesima - riunione del CCA, l'UE ha ricordato che rimane ancora molto da fare per conseguire gli obiettivi previsti. Le parti hanno concordato un riesame a livello tecnico del calendario di attuazione dell'AVP per valutare se - ed eventualmente a quali condizioni - il dicembre 2026 avrebbe potuto essere considerato come termine per l'avvio del sistema di licenze FLEGT. Tuttavia, considerando il ritmo di avanzamento dell'attuazione dell'AVP degli ultimi 10 anni, l'avvio del sistema di licenze FLEGT entro la fine del 2026 non risulta essere un obiettivo realistico.

Nel frattempo, 20 anni dopo l'adozione del piano d'azione FLEGT, l'UE ha intensificato la sua azione per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta²⁾, adottando il regolamento sulla deforestazione³⁾ per ridurre al minimo il contributo dell'UE al disboscamento illegale, alla

¹⁾ COM(2003)251.

²⁾ COM(2019)352 definitivo.

³⁾ Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 206).

deforestazione e al degrado forestale, nonché alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità. Sebbene il regolamento dell'UE sulla deforestazione riconosca, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, che i prodotti del legno che sono coperti da una licenza FLEGT sono ritenuti conformi alla legislazione pertinente, il considerando 81 del regolamento UE sulla deforestazione invita l'UE a "[...] *collaborare, ove pertinente e convenuto, con gli attuali partner AVP per giungere a tale fase*", ovvero all'avvio del sistema di licenze FLEGT. Il regolamento UE sulla deforestazione ribadisce con forza l'importanza dell'obiettivo degli AVP, vale a dire l'introduzione del sistema di licenze FLEGT, e chiarisce che la collaborazione con i partner AVP può proseguire soltanto se pertinente⁴⁾, ovvero se nel quadro dell'AVP si opera per il conseguimento degli obiettivi e se questi continuano a riflettere le esigenze e le priorità attuali e future.

È trascorso oltre un decennio dall'entrata in vigore dell'AVP e nonostante le molteplici proposte di proroga dei termini di attuazione, lo stato e i progressi dell'attuazione dell'AVP con la Liberia indicano che il conseguimento dell'obiettivo essenziale dell'AVP, vale a dire l'istituzione e la messa a regime di un sistema di licenze FLEGT, è ancora da ritenersi irrealistico.

In particolare, l'AVP non contribuisce al conseguimento degli obiettivi e della strategia della Liberia nel settore forestale e non è adatto allo scopo di sostenere le nuove strategie, i nuovi strumenti o le nuove politiche dell'UE, come il Global Gateway e il regolamento dell'UE sulla deforestazione.

Alla luce di quanto precede, la risoluzione dell'AVP con la Repubblica di Liberia si rivela essere la linea d'azione più appropriata. Tuttavia, riconoscendo che in alcuni settori l'attuazione dell'AVP è progredita (ad esempio, la partecipazione dei portatori di interessi e alcune riforme giuridiche) e ha consentito di conseguire risultati pertinenti, l'UE concorda sull'opportunità di proseguire e approfondire le discussioni con la Repubblica di Liberia sugli approcci di cooperazione e sui possibili partenariati che siano maggiormente adatti al contesto e alle sfide attuali e che possano contribuire meglio al conseguimento degli obiettivi di eliminazione della deforestazione, come indicato nel regolamento dell'UE sulla deforestazione. La presentazione e le discussioni sui partenariati sulle foreste durante le riunioni del comitato congiunto di attuazione del giugno e del dicembre 2024 potrebbero fungere da punto di partenza a tale riguardo.

A norma dell'articolo 29 dell'AVP, ciascuna parte può denunciare l'accordo dandone notifica scritta all'altra parte. L'accordo cesserà quindi di essere in vigore 12 mesi dopo la data di tale notifica.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Non pertinente

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Non pertinente

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La decisione dell'UE di porre termine a un accordo internazionale deve essere adottata sulla stessa base giuridica – e secondo la stessa procedura – della decisione di concludere tale accordo a nome dell'UE. L'AVP è stato concluso sulla base dell'articolo 207, paragrafi 3 e 4,

⁴⁾ Considerando 81 del regolamento (UE) 2023/1115.

del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e paragrafo 7, TFUE. La base giuridica appropriata per la presente proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

L'AVP è un accordo commerciale internazionale e rientra pertanto nella competenza esclusiva dell'UE e, in particolare, nell'ambito di applicazione dell'articolo 207 TFUE. La decisione dell'UE di porre termine all'AVP deve essere adottata sulla stessa base giuridica. Ne consegue che la presente proposta non riguarda questioni che esulano dalla competenza esclusiva dell'UE.

- **Proporzionalità**

Considerate le scarse prospettive concrete che il sistema di licenze FLEGT entri a regime entro un ragionevole lasso di tempo, la risoluzione dell'AVP è la linea d'azione più appropriata. La presente proposta si limita a quanto necessario per conseguire l'obiettivo perseguito, ossia contribuire all'attuazione del regolamento sulla deforestazione e ripristinare la credibilità e l'integrità degli AVP quali strumento commerciale dell'UE.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La decisione dell'UE di porre termine a un accordo internazionale deve essere adottata sulla stessa base giuridica – e per mezzo dello stesso tipo di atto giuridico – della decisione di concludere tale accordo a nome dell'UE. L'AVP è stato concluso con decisione del Consiglio con l'approvazione del Parlamento europeo. L'atto giuridico appropriato per la presente proposta è pertanto una decisione del Consiglio.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La risoluzione dell'AVP con la Repubblica di Liberia non ha alcuna incidenza sul bilancio.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non pertinente

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Non pertinente

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla risoluzione dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 maggio 2003 la Commissione ha adottato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo "L'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) - Proposta di un piano d'azione dell'Unione europea" a sostegno dell'azione globale per affrontare il problema del disboscamento illegale e del relativo commercio di legname¹⁾. Il Consiglio ha adottato le conclusioni sul piano d'azione FLEGT il 13 ottobre 2003²⁾ e il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in materia l'11 luglio 2005³⁾.
- (2) Fulcro del piano d'azione era la conclusione di accordi volontari di partenariato (AVP) con i paesi produttori di legname per garantire che il legname e i suoi derivati esportati nell'Unione europea fossero prodotti e acquisiti legalmente.
- (3) Conformemente alla decisione 2011/475/UE del Consiglio⁴⁾, l'AVP tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea è stato firmato il 27 luglio 2011.
- (4) Conformemente alla decisione 2012/373/UE del Consiglio⁵⁾, l'AVP è stato concluso a nome dell'Unione europea e, in seguito alla sua conclusione da parte della Repubblica di Liberia, è entrato in vigore il 1° dicembre 2013.
- (5) Ai sensi dell'articolo 28 dell'AVP, quest'ultimo ha una durata indeterminata. L'articolo 29 stabilisce che, fatto salvo l'articolo 28, ciascuna parte può denunciare l'accordo dandone notifica scritta all'altra parte. L'accordo cessa di essere in vigore 12 mesi dopo la data della notifica.

¹⁾ COM(2003)0251.

²⁾ GU C 268 del 7.11.2003, pag. 1.

³⁾ GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 482.

⁴⁾ GU L 196 del 28.7.2011, pag. 2.

⁵⁾ GU L 191 del 19.7.2012, pag. 1.

- (6) Nonostante la proposta di numerose proroghe dei termini di attuazione, l'obiettivo essenziale dell'accordo, ovvero l'istituzione e la messa a regime del sistema di licenze FLEGT volto a verificare e attestare mediante licenze FLEGT che il legname e i suoi derivati esportati verso l'Unione europea sono prodotti o acquisiti legalmente, non è stato raggiunto. Dati lo stato e i progressi dell'attuazione dell'AVP dalla sua entrata in vigore il 1° dicembre 2013 ad oggi, vi sono poche prospettive concrete che il sistema di licenze FLEGT venga istituito ed entri a regime entro un lasso di tempo ragionevole. La Commissione ritiene pertanto che l'AVP non consentirà al legname e ai suoi derivati provenienti dalla Liberia di beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 995/2010⁶⁾ e, a decorrere dal 30 dicembre 2025, all'articolo 10, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1115⁷⁾.
- (7) È pertanto opportuno porre termine all'AVP con la Repubblica di Liberia. A tal fine, a norma dell'articolo 29 dell'AVP, l'Unione europea dovrebbe comunicare per iscritto alla Repubblica di Liberia la propria decisione di porre termine all'AVP.
- (8) È opportuno che la risoluzione dell'AVP sia approvata a nome dell'Unione europea.
- (9) Conformemente ai trattati, spetta alla Commissione, a nome dell'Unione europea, comunicare, come stabilito dall'articolo 29 dell'AVP, la decisione dell'Unione europea di porvi termine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La risoluzione dell'accordo volontario di partenariato (VPA) tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea, entrato in vigore il 1° dicembre 2013, è approvata a nome dell'Unione europea.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

[...]

⁶⁾ Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

⁷⁾ Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 206).